

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARENA PO, CANNETO PAVESE, CASTANA, MONTESCANO E PORTALBERA  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER IL PERIODO  
1.1.2026//31.1.2026**

L'anno duemilaventicinque il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ ,

**tra**

- il Comune di Arena Po (PV) - codice fiscale 84000500185- (classe IV), legalmente rappresentato dal Sig. Alessandro Belforti, nato a Piacenza (PC) il 22.08.1967, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_\_\_del \_\_/12/2025 (dichiarata immediatamente eseguibile);
- il Comune di Canneto Pavese (PV) - codice fiscale 84000510184 - (classe IV), legalmente rappresentato dalla sig.ra Panizzari Francesca, nata a Borgonovo Val Tidone (PC) il 22.08.1947, la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_\_\_del \_\_/12/2025 (dichiarata immediatamente eseguibile);
- il Comune di Castana (PV) - codice fiscale 00483000188 - (classe IV), legalmente rappresentato dalla sig.ra Bardoneschi Maria Pia, nata a Genova il 16.11.1956, la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_\_\_del \_\_/12/2025 (dichiarata immediatamente eseguibile);
- il Comune di Montescano (PV) - codice fiscale 84000670186 - (classe IV), legalmente rappresentato dalla Sig.ra Brega Enrica nata a Stradella, l'8.02.1968, la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_\_\_del \_\_/12/2025 (dichiarata immediatamente eseguibile);
- il Comune di Portalbera (PV) - codice fiscale **84000830186** - (classe IV), legalmente rappresentato dal Sig. Gramegna Maurizio, nato a Stradella il 14.1.1964, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_\_\_del \_\_\_\_/12/2025 (dichiarata immediatamente eseguibile);

**RICHIAMATI**

- l'art. 30/commi 1° e 2° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. TUEL), secondo cui *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie"*;
- l'art. 98 c.3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 secondo cui i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.
- l'art. 10/commi 1° e 2° del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, secondo cui *"I Comuni, le cui sedi sono comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia"*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 ottobre 2020, che stabilisce la modalità e la disciplina per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, dando atto che:
  - le convenzioni stipulate a decorrere dalla data del 1° dicembre 2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto;

- la nomina del segretario titolare della convenzione debba essere effettuata dal rappresentante dell'Ente avente la più elevata classificazione e a parità avente la popolazione maggiore, tale ente assumerà la qualifica di capofila della convenzione;
- ad una medesima convenzione possono partecipare al massimo 5 enti.

#### **EVIDENZIATO** che

- i Comuni di Canneto Pavese, Castana, Montescano, Portalbera ed Arena Po già gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale in base ad esplicita convenzione;

Premesso che

- l'Amministrazione comunale di Arena Po, con la suddetta delibera di Consiglio Comunale (C.C.) n. \_\_/2025
- l'Amministrazione comunale di Canneto Pavese, con la suddetta delibera di C.C. n. \_\_/2025
- l'Amministrazione comunale di Castana, con la suddetta delibera di C.C. n. \_\_/2025
- l'Amministrazione comunale di Montescano, con la suddetta delibera di C.C. n. \_\_/2025
- l'Amministrazione comunale di Portalbera, con la suddetta delibera di C.C. n. \_\_/2025

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98/comma 3 del D. Lgs. vo n.267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI/INTEGRAZIONI;

*Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate, si stipula e si conviene quanto segue:*

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Arena Po (classe IV), di Canneto Pavese (Classe IV), di Castana (Classe IV), di Montescano (Classe IV) e di Portalbera (classe IV) - tutti appartenenti alla provincia di Pavia - stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

#### **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Arena Po, per effetto delle disposizioni del decreto del Ministero dell'Interno in data 21 ottobre 2020, assume la veste di Comune capo convenzione, svolgendone il ruolo dal punto di vista giuridico e per l'onere del trattamento economico del Segretario Comunale.

#### **ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO**

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data del 01.01.2026, oppure, se successiva, dalla data di presa d'atto della nuova forma associativa e nulla osta della Prefettura di Milano – U.T.G. di Milano- Albo dei Segretari Comunali e provinciali Sezione Regione Lombardia, ed è da intendersi valida ed operante per il periodo 01.01.2026-31.1.2026, rinnovabile alla scadenza.

#### **ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'ex Agenzia.

Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il Segretario conserva la titolarità della sede dell'ente "capofila", anche qualora iscritto ad una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma degli abitanti; in tal caso il Segretario può richiedere, con il consenso del medesimo Ente, il collocamento in disponibilità.

In caso di riduzione degli Enti partecipanti, il Segretario già assegnato conserva la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto ad una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma degli abitanti; in tal caso il Segretario può richiedere, con il consenso dell'ente "capofila", il collocamento in disponibilità.

#### **ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati convengono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

In caso di sostituzione per impedimento od assenza del Segretario Comunale si osserveranno le disposizioni attualmente, di cui all'art.15/comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 e le ulteriori disposizioni vigenti in materia e quindi l'incarico in sostituzione del Segretario comunale sarà unico per i Comuni convenzionati.

#### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione alla compartecipazione finanziaria dei Comuni convenzionati agli oneri economici di cui al successivo art. 8.

Ai sensi dell'art.19 del CCNL (come successivamente modificato/integrato) relativo ai Segretari comunali e Provinciali, il Segretario assicura la propria presenza giornaliera in servizio e adegua la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione e all'espletamento dell'incarico svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Lo stato giuridico ed economico del Segretario titolare della sede convenzionata è regolato dalla legge, dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai Segretari comunali e Provinciali e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Il Segretario titolare della segreteria convenzionata dipenderà per le funzioni da lui svolte da ciascuno dei Sindaci in relazione ai Comuni interessati agli affari trattati.

Spettano, invece, al Sindaco del Comune capo convenzione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi con il rapporto funzionale (orario di lavoro, ferie, congedi ecc.) mediante provvedimenti emessi, ove necessario, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Il Comune di Arena Po - capo convenzione - assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

#### **ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche, ad esclusione delle spese di accesso, spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri enti, nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, saranno ripartite come segue:

- a) 29% a carico del Comune di Canneto Pavese;
- b) 23% a carico del Comune di Castana;
- c) 14% a carico del Comune di Montescano;
- d) 17 % a carico del Comune di Arena Po;
- e) 17% a carico del Comune di Portalbera.

Alla scadenza il Comune di Arena Po comunicherà ai Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente.

I Comuni convenzionati provvederanno al rimborso del saldo della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Per eventuali maggiorazioni ed emolumenti aggiuntivi si rimanda al vigente CCNL relativo ai Segretari comunali e Provinciali.

Saranno invece a carico esclusivo di ciascun Comune parte della convenzione le somme spettanti al Segretario Comunale a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione secondo i parametri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale, della retribuzione di risultato, per la parte afferente a specifici incarichi ed obiettivi conferiti da ciascuna Amministrazione.

#### **ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di

garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

**ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in classe III<sup>a</sup> ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

**ART. 11 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

**ART. 12 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

**Comune di Arena Po**

Il Legale rappresentante

Alessandro Belforti \_\_\_\_\_

**Comune di Canneto Pavese**

Il Legale rappresentante

Francesca Panizzari \_\_\_\_\_

**Comune di Castana**

Il Legale rappresentante

Bardoneschi Maria Pia \_\_\_\_\_

**Comune di Montescano**

Il Legale rappresentante

Brega Enrica \_\_\_\_\_

**Comune di Portalbera**

Il Legale rappresentante

Maurizio Gramegna \_\_\_\_\_